



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti
Ufficio Genio Civile di Enna

U.O. 1- SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
DELL'INGEGNERE CAPO

Enna, prot. n. **118783** del **03 APR 2013**

OGGETTO: SUAP/ Sportello Unico per le Attività Produttive / Provvedimento Autorizzativo Unico Circolare.

Ai Dirigenti Responsabili dello
Sportello Unico per le Attività Produttive
dei Comuni di

Nota inviata esclusivamente via e-mail/fax

AGIRA
AIDONE
ASSORO
BARRAFRANCA
CALASCIBETTA
CATENANUOVA
CENTURIPPE
CERAMI
ENNA
GAGLIANO C.TO
LEONFORTE
NICOSIA
NISSORIA
PIAZZA ARMERINA
PIETRAPERZIA
REGALBUTO
SPERLINGA
TROINA
VALGUARNERA
VILLAROSA

PREMESSA

Al fine di agevolare le Amministrazioni locali nell'espletamento dei propri compiti istituzionali nell'ambito dello Sportello Unico per le Attività Produttive, e al fine di snellire le procedure che coinvolgono questo Ufficio, si ritiene utile individuare percorsi univoci, nel superiore interesse delle imprese e degli aventi diritto.

RICHIESTE

È necessario preliminarmente segnalare che i provvedimenti autorizzatori in capo a questo Ufficio, propedeutici all'avvio dell'attività costruttiva, sono:

- a) Autorizzazione ai sensi dell'art.18 della Legge n.64/74 (nulla-osta sismico);
- b) Parere ai sensi dell'art.13 della Legge n.64/74 (compatibilità geomorfologia sugli strumenti urbanistici e loro varianti);
- c) Nulla-osta idraulico ai sensi degli artt.93 e ss. del T.U. sulle acque n.523/1904.

Risulta, pertanto, necessario che nell'inoltrare le pratiche attraverso il S.U.A.P. venga chiaramente specificato il tipo di parere/autorizzazione richiesto, accompagnato evidentemente dalla documentazione tecnica necessaria.

NULLA-OSTA SISMICO EX ART.18 L. 64/74

È stata introdotta, con l'art.32 della L.R. n.7/03, la procedura di deposito e richiesta di autorizzazione contestuale, rispettivamente ai sensi degli artt.17 e 18 della L. 64/74 e dell'art.4 della L. 1086/71 per le opere in c.a. e/o acciaio.

Si rileva a tal proposito che in taluni casi il Provvedimento Autorizzativo Unico rilasciato dalle ss.ll. riporta, come "Nulla Osta dell'Ufficio del Genio Civile di Enna", gli estremi del deposito effettuato dalle ditte ai sensi dell'art. 32 in parola e non già quello del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 18 della Legge 2/2/74 n.64.

Tale procedura non tiene conto della norma, che prevede che l'avvenuto deposito consenta da un lato l'immediato inizio dei lavori (ove siano stati adempiuti tutti gli altri adempimenti di natura urbanistica o comunque dovuti per legge), ma prevede altresì che "l'Ufficio del Genio Civile deve comunque completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione" ai sensi del successivo comma 3 del citato art.32 e dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11. Ciò comporta che, così facendo, l'autorizzazione effettivamente rilasciata ai sensi dell'art.18 della L.64/74 rimarrebbe estranea al Provvedimento Autorizzativo Unico, con una sostanziale contraddizione in termini.

Si ricorda ancora che, ai sensi dell'art.5 della L.1086/71, la ditta è tenuta a conservare in cantiere copia degli elaborati progettuali rilasciati da questo Ufficio in uno al deposito/autorizzazione e della conservazione e tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Sarà pertanto cura di codesti S.U.A.P. allegare copia di tali documenti al Provvedimento Autorizzativo Unico, per garantire tale adempimento.

PARERE EX ART.13 L.64/74

Nel caso in cui l'opera oggetto della attività istruttoria debba essere approvata in variante allo strumento urbanistico essa viene sottoposta al parere di questo Ufficio ai sensi dell'art.13 della L.64/74 (conformità geomorfologia).

A definitivo chiarimento della questione, e su conforme parere del competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente reso per le vie brevi, tale parere è sempre richiesto quando l'approvazione del progetto presuppone una preventiva variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.447/98 e s.m.i.

In questo caso, dunque, non si tratta di *approvazione del progetto in variante*, ma di vera e propria variante allo strumento urbanistico, ancorché con procedura dedicata.

La documentazione necessaria all'espressione del parere di questo Ufficio esula., pertanto, da quella relativa al progetto architettonico e strutturale e deve essere costituita da:

- relazione illustrativa della variante urbanistica;
- stralcio dello strumento urbanistico prima e dopo la variazione, con esatta perimetrazione dell'area e indicazione delle relative zone territoriali omogenee;
- relazione geologica redatta secondo le indicazioni dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

L'intera documentazione, come sopra riportata, deve essere intestata al Comune proponente e sottoscritta, per conferma e accettazione, dal tecnico responsabile del competente ufficio comunale.

ALTRI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA

Vengono poi espletati dall'Ufficio gli adempimenti relativi a:

- a) Deposito delle strutture in conglomerato cementizio armato e/o in acciaio ai sensi dell'art.4 della Legge 1086/71;
- b) Deposito della relazione a strutture ultimate (art.6) e del Certificato di collaudo statico (art.7);
- c) Certificato di conformità ex art.28 della L. 64/74.

Per quanto attiene agli adempimenti di cui alla superiore **lettera a)** essi sono, come già accennato, assolti contestualmente nelle forme previste dal citato art.32.

Per quanto attiene agli adempimenti di cui alla superiore **lettera b)**, si ritiene che, in un'ottica di snellimento e velocizzazione delle procedure, possa continuarsi ad applicare l'attuale regime che vede effettuare il deposito direttamente da parte degli interessati.

Diverso è il caso del certificato di cui alla superiore **lettera c)**, che attesta la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme sismiche.

Si tratta infatti di un documento riepilogativo necessario alla conclusione del procedimento sia di natura sismica sia di natura edilizia e urbanistica. Risultando indispensabile al rilascio del certificato di abitabilità/agibilità ai sensi del citato art. 28 della L.64/74, il certificato di conformità deve intendersi parte integrante della procedura di S.U.A.P. e pertanto deve essere richiesto attraverso il responsabile dello Sportello Unico.

Tale adempimento, a seguito della nuova classificazione sismica, è cogente per tutti i Comuni della provincia.

DIRITTO DI ACCESSO, INTEGRAZIONI E COPIE DI DOCUMENTI

Ai sensi dell'art.4, comma 4 del D.P.R. 160/2010, *il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni*, pertanto questo Ufficio non rilascerà direttamente agli interessati copie dei provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento regolato dal S.U.A.P., né degli elaborati progettuali allegati.

Ci si atterrà in tal senso a quanto disposto dall'art.4 comma 2 del citato D.P.R. limitandosi a *trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione [ad esse] eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.*

La medesima procedura verrà adottata anche per quanto attiene alle integrazioni documentali endoprocedimentali, sia richieste che rese, per cui non verrà accettata alcuna produzione diretta da parte della ditta o dei professionisti incaricati.

Si invitano le SS.LL. a volere tenere conto di quanto sopra esposto e a conformarsi per il prosieguo.

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Margiotta

L'INGEGNERE CAPO
Ing. Egidio Marchese

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.